

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA (emanato con d.r. n. 195 del 5 maggio 2026)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia¹, le modalità di determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale (COA) corrisposto dalle studentesse e dagli studenti iscritti ai corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello attivati presso l'Università; stabilisce, altresì, le fattispecie e i criteri per l'esonero, totale o parziale, dal pagamento del suddetto contributo² e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta della studentessa o dello studente per esigenze individuali³.
2. Nella determinazione del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 l'Università si ispira a principi di equità, gradualità e solidarietà, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche al fine di tutelare le studentesse e gli studenti in condizioni economiche disagiate, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente.
3. L'Università premia e valorizza l'impegno e il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Il pagamento della contribuzione consente alle studentesse e agli studenti di usufruire dei servizi erogati dall'Università; la studentessa o lo studente non in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico non può porre in essere alcun atto di carriera (quali, a titolo esemplificativo, registrazione degli esami sostenuti, trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea).

TITOLO II CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI STUDIO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 2 Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

1. Il sistema di contribuzione studentesca è costituito da:

¹ articolo 1 commi 252-267 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

² articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

³ articolo 1 comma 260 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.



- a) imposta di bollo⁴;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario⁵;
 - c) contributo onnicomprensivo annuale (COA);
 - d) maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate di contribuzione.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 lettera c) è variabile nel suo importo in relazione alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare della studentessa o dello studente, quale risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (d'ora in avanti ISEEU) nonché al numero di anni di iscrizione e al numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
3. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale la studentessa o lo studente è tenuto al pagamento in favore dell'Università unicamente di contributi collegati a servizi prestati su richiesta dell'interessata o dell'interessato per esigenze individuali⁶, ai sensi del successivo articolo 16.
4. Il pagamento della contribuzione studentesca è suddiviso in quattro rate:
- a) la prima rata è corrisposta al momento dell'immatricolazione, ovvero dell'iscrizione, ed è composta dall'imposta di bollo e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) la seconda rata è corrisposta entro la data del 31 gennaio e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento;
 - c) la terza rata è corrisposta entro la data del 31 marzo e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento;
 - d) la quarta rata è corrisposta entro la data del 31 maggio e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento.
5. Qualora il termine per il pagamento delle singole rate cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
6. Il pagamento di tasse e contributi da parte della studentessa o dello studente avviene attraverso il sistema dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto indicato nel sito web istituzionale dell'Università.

Art. 3

Criteri per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale

1. Nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e del principio di autonomia finanziaria e normativa delle istituzioni universitarie sono individuati i seguenti criteri per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale (COA), derivanti dall'applicazione congiunta di parametri relativi alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare della studentessa o dello studente, quale risultante dal valore ISEEU, nonché alla produttività negli studi e al merito:

⁴ decreto legislativo 1° agosto 2025 n. 123, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

⁵ articolo 3 commi 20-23 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

⁶ articolo 1 comma 260 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

PRIMA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU inferiore o uguale a euro 26.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU)⁷.

Ipotesi n. 2

Requisiti:

- 1) ISEEU inferiore o uguale a euro 26.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

SECONDA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra euro 26.001,00 ed euro 32.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU)⁸.

Ipotesi n. 2

Requisiti:

⁷ articolo 1 comma 255 lettera c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

⁸ articolo 1 comma 255 lettera c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.



- 1) ISEEU compreso tra euro 26.001,00 ed euro 32.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per le studentesse o gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

TERZA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra euro 32.001,00 ed euro 40.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU)⁹.

Ipotesi n. 2

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra euro 32.001,00 ed euro 40.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

QUARTA FASCIA

Requisiti:

- 1) ISEEU avente valore pari o superiore ad euro 40.001,00, ovvero mancata presentazione da parte della studentessa o dello studente dell'attestazione ISEEU.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ambito della propria autonomia l'Università riconosce un trattamento particolare alla categoria della studentessa o dello studente particolarmente meritevole, per tale intendendosi, ai fini del presente regolamento, la studentessa o lo studente, iscritto ad anni accademici successivi al primo, che,

⁹ articolo 1 comma 255 lettera c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.



rientrando in una delle fasce di cui al comma 1, con l'eccezione della prima, sia iscritto a tempo pieno, sia regolarmente in corso e consegua, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) per il secondo anno di iscrizione e almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) per gli anni successivi al secondo (con l'eccezione del corso di laurea L-39, in relazione al quale il numero di crediti corrisponde, rispettivamente, ad almeno 35 per il secondo anno di iscrizione e ad almeno 46 per gli anni successivi al secondo, e del corso di laurea magistrale LM-87, in relazione al quale il numero di crediti corrisponde ad almeno 36 per il secondo anno di iscrizione) con una media ponderata con arrotondamento matematico, calcolata con riferimento all'intera carriera, pari o superiore a 27/30.

3. In conformità ai criteri individuati nei commi precedenti, gli importi del contributo onnicomprensivo annuale sono indicati nella tabella che costituisce l'allegato 2 al presente regolamento.

4. La studentessa o lo studente che intenda usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo quale indicato nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento deve essere in possesso di una attestazione ISEEU, riferita al nucleo familiare della studentessa o dello studente stesso. La richiesta dell'ISEEU è presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

5. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEEU conforme e in corso di validità determina l'applicazione automatica del contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima indicata nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento.

6. Le attestazioni ISEEU sono sottoposte a controlli periodici, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Contribuzione delle studentesse o degli studenti cittadini di Stati esteri e non residenti in Italia

1. Nel caso di studentesse o di studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEEU del nucleo familiare di appartenenza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, l'Università si attiene alla seguente disciplina:

a) le studentesse o gli studenti provenienti da Paesi *"particolarmente poveri e in via di sviluppo"*, come individuati dalla normativa nazionale in materia¹⁰, sono assegnati alla prima fascia di cui al precedente articolo 3;

b) le studentesse o gli studenti provenienti da Paesi extra OCSE che non sono individuati dal Ministero dell'università e della ricerca come *"particolarmente poveri e in via di sviluppo"* sono assegnati alla prima fascia di cui al precedente articolo 3;

¹⁰ articolo 13 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 ('Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari').

c) le studentesse o gli studenti provenienti da Paesi OCSE sono assegnati alla seconda fascia di cui al precedente articolo 3, con l'attribuzione di un valore ISEEU pari a euro 28.000,00 per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto.

2. Le studentesse o gli studenti di cui al comma precedente sono comunque tenuti a presentare l'eventuale richiesta di riduzione o esonero entro i termini stabiliti e devono soddisfare tutti gli altri requisiti, attinenti al merito e all'iscrizione, necessari a ottenere la corretta graduazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 5

Indennità di mora

1. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, ai sensi del precedente articolo 2 comma 4, per il versamento della contribuzione studentesca comporta l'applicazione di un'indennità di mora nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

2. Nelle ipotesi di immatricolazione o iscrizione tardiva, effettuata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, l'indennità di mora è applicata unicamente con riferimento alle nuove e diverse scadenze definite per il versamento della relativa contribuzione.

Art. 6

Contributi di partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio ad accesso programmato

1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio ad accesso programmato è dovuto nella misura stabilita nei relativi bandi.

Art. 7

Contribuzione delle studentesse o degli studenti a tempo parziale

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, le studentesse o gli studenti iscritti a tempo parziale sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 4 al presente regolamento.

Art. 8

Contribuzione delle studentesse o degli studenti in debito del solo esame di laurea

1. Le studentesse o gli studenti che non si laureino entro l'ultima sessione dell'anno accademico a cui sono iscritti possono rinnovare l'iscrizione entro il 30 aprile in qualità di "laureanda" o "laureando", secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione della carriera delle studentesse e degli studenti, pagando in un'unica rata, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, un



contributo ridotto nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 5 al presente regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di laurea relativa all'ultima sessione del nuovo anno accademico, le interessate e gli interessati sono tenuti a versare un contributo aggiuntivo di mora secondo quanto previsto nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

3. Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia già versato la prima rata delle tasse e dei contributi, è riconosciuta in favore dell'interessata o dell'interessato la possibilità di optare per l'iscrizione in qualità di "laureanda" o "laureando", purché non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi pagati.

Art. 9

Contribuzione per l'iscrizione a insegnamenti singoli

1. I soggetti interessati alla frequenza di insegnamenti singoli presso l'Università sono tenuti a versare, oltre all'imposta di bollo, un contributo definito nella tabella di cui all'allegato 7 al presente regolamento.

Art. 10

Contribuzione in caso di trasferimento

1. Il trasferimento dall'Università ad altro ateneo è subordinato al versamento del contributo di congedo indicato nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

2. Il trasferimento da altro ateneo all'Università comporta il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale previsto dal presente regolamento, con detrazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario eventualmente già versata nel solo caso in cui la studentessa o lo studente provenga da altra università avente sede legale nella regione Marche.

Art. 11

Condizione di studentessa o studente indipendente

1. Ai fini dell'individuazione della situazione economica di riferimento, la studentessa o lo studente è considerato indipendente quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università. La residenza non deve essere stabilita in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

b) indicatore della situazione reddituale (ISR) derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare. Tale reddito deve essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non essere inferiore a una cifra che è annualmente determinata con provvedimento regionale.

2. Nel caso in cui la studentessa o lo studente non soddisfi entrambi i requisiti di cui al comma precedente, si tiene conto della situazione economico-patrimoniale della famiglia di origine, risultante dall'attestazione ISEEU.

Art. 12

Esoneri dalla contribuzione

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti, sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, le studentesse o gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) studentesse o studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento di borsa di studio¹¹, fermo restando che l'eventuale revoca della borsa obbliga l'interessata o l'interessato alla regolarizzazione delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno di riferimento;

b) studentesse o studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi della disciplina nazionale in materia o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento¹²;

c) studentesse o studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi; negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito previsti dalla legge¹³;

d) studentesse o studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, in relazione al periodo di interruzione¹⁴;

e) studentesse o studenti che interrompano gli studi per l'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile¹⁵;

f) studentesse che interrompano gli studi per maternità, per l'anno di nascita di ciascuna figlia o ciascun figlio¹⁶;

g) studentesse o studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo vi è l'obbligo al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, nella misura stabilita nella tabella di cui all'allegato 3 al presente regolamento¹⁷;

h) studentesse o studenti con genitore beneficiario di pensione di inabilità¹⁸.

¹¹ articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

¹² articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

¹³ articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

¹⁴ articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

¹⁵ articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 ('Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari').

¹⁶ articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 ('Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari').

¹⁷ articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

¹⁸ articolo 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118.



2. Nell'esercizio della propria autonomia, quale riconosciuta dalla disciplina vigente¹⁹, l'Università esonera inoltre totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse o gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) studentesse e studenti iscritti alla Scuola di Studi superiori "*Giacomo Leopardi*" dell'Università;

b) studentesse e studenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università, secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo in materia²⁰.

3. Sono parzialmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse o gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) studentesse e studenti con invalidità compresa tra il cinquantacinque per cento e il sessantacinque per cento;

b) studentesse e studenti lavoratrici e lavoratori o figli di lavoratrici e lavoratori che si trovino da almeno tre mesi in disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

4. Sono inoltre parzialmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo le studentesse o gli studenti, iscritti per la prima volta al primo anno, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) la studentessa o lo studente, iscritto a tempo pieno a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, il quale presenti un'attestazione ISEEU avente valore pari o superiore a euro 40.001,00, ovvero non presenti alcuna attestazione ISEEU, e abbia conseguito il diploma di maturità con votazione pari o superiore a 90/100;

b) la studentessa o lo studente con età superiore a 40 anni che avvii una nuova carriera;

c) figli, coniuge e convivente del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dipendente dell'Università che avviino una nuova carriera;

d) le studentesse o gli studenti laureati nei termini che si iscrivano a un corso di laurea magistrale, ovvero le studentesse o gli studenti che si iscrivano al quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico avendo conseguito tutti i crediti formativi previsti per i primi quattro anni alla data del 10 agosto.

5. Le studentesse o gli studenti appartenenti a una delle categorie di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 6 al presente regolamento.

6. L'Università può stipulare specifici accordi con enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per il riconoscimento di esoneri a favore di determinate categorie di soggetti.

7. Nel caso in cui la studentessa o lo studente soddisfi i requisiti per più esoneri, ovvero riduzioni, l'Università si impegna a garantire allo stesso l'applicazione del trattamento economicamente più favorevole.

¹⁹ articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

²⁰ decreto del Rettore n. 915 del 21 luglio 2010 ('Regolamento per l'esonero del personale tecnico amministrativo da tasse e contributi per l'iscrizione a corsi di studio dell'Università degli Studi di Macerata').

Art. 13

Esclusione dagli esoneri

1. È escluso da qualsiasi agevolazione di cui al precedente articolo:

- a) la studentessa o lo studente che si iscriva a un corso di laurea o di laurea magistrale che rilascia un titolo di valore inferiore o identico a quello che già possiede;
- b) la studentessa o lo studente che ottenga il riconoscimento di un titolo accademico estero equivalente o superiore a quello a cui si iscrive;
- c) la studentessa o lo studente che si iscriva a corsi singoli;
- d) la studentessa o lo studente che si iscriva a corsi diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale;
- e) la studentessa o lo studente che nei due anni accademici precedenti quello di iscrizione abbia presentato dichiarazioni non veritiere;
- f) la studentessa o lo studente che si iscriva a un corso di laurea magistrale a ciclo unico con il possesso di un titolo di laurea triennale; in questo caso è escluso da tutte le agevolazioni per i primi tre anni di iscrizione;
- g) la studentessa o lo studente che si iscriva a tempo parziale.

2. Le esclusioni di cui alle lettere a) e d) del comma precedente non si applicano alle studentesse o agli studenti rientranti nella categoria di cui all'articolo 12 comma 1 lettera b).

Art. 14

Rinuncia agli studi

1. La studentessa rinunciataria o lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento in materia di esonero totale o parziale.

2. Coloro che abbiano rinunciato agli studi e si reimmatricolino richiedendo, sulla base della vigente regolamentazione d'Ateneo, il riconoscimento dei crediti conseguiti possono presentare tale domanda solo se in regola con i versamenti delle tasse e contributi dovuti per il corso cui erano precedentemente iscritti, secondo quanto previsto dal comma 1, e del contributo previsto per il riconoscimento della carriera pregressa nella misura stabilita nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 15

Rimborsi

1. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario non sono mai rimborsabili.

2. Il contributo onnicomprensivo annuale versato non è rimborsabile, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- a) conseguimento della laurea o della laurea magistrale, dopo aver rinnovato l'iscrizione, entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, fermo restando l'obbligo di

presentare domanda di rimborso entro quindici giorni dalla data di conseguimento del titolo finale;

b) effettuazione di pagamenti in misura errata o comunque non dovuti; in tali ipotesi la somma versata è riconosciuta come acconto per i successivi pagamenti, salvo che l'interessata o l'interessato presenti domanda di rimborso entro un anno dalla data di effettuazione del pagamento.

3. Non sono in ogni caso rimborsabili:

- a) i contributi relativi ad anni accademici conclusi;
- b) le eventuali spese o commissioni bancarie collegate ai pagamenti effettuati;
- c) le somme, a qualunque titolo versate, di importo equivalente o inferiore a euro 10,00;
- d) importi e contributi diversi dal contributo onnicomprensivo annuale, quali, a titolo esemplificativo, le indennità di mora, i contributi per i servizi prestati su richiesta della studentessa o dello studente per esigenze individuali, i contributi versati per l'iscrizione a corsi singoli.

Art. 16

Contributi per servizi prestati su richiesta della studentessa o dello studente

1. I contributi per i servizi prestati su richiesta della studentessa o dello studente per esigenze individuali sono indicati nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento e sono dovuti nella misura fissa ivi specificata.

TITOLO III

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI STUDIO DI TERZO LIVELLO E PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 17

Corsi di dottorato di ricerca

1. La contribuzione a carico delle studentesse o degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che siano titolari di borsa di studio, è costituita da:

- a) imposta di bollo;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- c) assicurazione obbligatoria;
- d) contributo onnicomprensivo annuale (COA) stabilito nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 8 al presente regolamento.

2. La contribuzione a carico delle studentesse o degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che non siano titolari di borsa di studio, ovvero ai corsi di dottorato "Eureka" o ai corsi di dottorato innovativo è costituita da:

- a) imposta di bollo;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- c) assicurazione obbligatoria.

Art. 18

Corsi e scuole di specializzazione

1. La contribuzione a carico delle studentesse o degli studenti iscritti ai corsi o scuole di specializzazione è costituita da:

- a) imposta di bollo;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- c) contributo onnicomprensivo annuale (COA) stabilito nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 9 al presente regolamento.

Art. 19

Corsi master e corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua

1. La contribuzione a carico delle studentesse o degli studenti iscritti ai corsi master di primo e di secondo livello, nonché delle studentesse o degli studenti iscritti a corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua è stabilita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è costituita da:

- a) imposta di bollo;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per i soli corsi master di primo e di secondo livello;
- c) contributo onnicomprensivo, con l'indicazione dell'importo dovuto da parte di coloro che si iscrivano a singoli moduli formativi, ove previsti, ovvero in qualità di uditrici o uditori.

Art. 20

Esami di Stato

1. Le candidate e i candidati che presentino domanda di ammissione all'esame di Stato sono tenuti a versare la contribuzione stabilita nella misura prevista dai relativi bandi.

Art. 21

Altri contributi

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione che prevedono prove scritte o test è dovuto uno specifico contributo nella misura prevista dai relativi bandi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Norme finali ed entrata in vigore

1. I limiti di importo ISEE/ISEEU previsti dal presente regolamento sono automaticamente adeguati a seguito dei provvedimenti di aggiornamento adottati in materia dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le tabelle che costituiscono allegato al presente regolamento sono modificate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio degli studenti, con deliberazione immediatamente efficace e senza necessità di ulteriori atti di emanazione.
3. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028 gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento sono annualmente adeguati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), o indice sostitutivo dello stesso; per ciascun anno accademico, l'adeguamento è determinato sulla base della variazione dell'indice registrata nel periodo compreso tra il 1° aprile dell'anno solare precedente e il 31 marzo dell'anno solare di inizio del medesimo anno accademico.
4. L'adeguamento di cui al precedente comma, con arrotondamento all'unità di euro, è applicato con decreto del Direttore generale, previa verifica del rispetto dei limiti in materia di rapporto tra contribuzione studentesca e finanziamento ordinario annuale dello Stato stabiliti dalla normativa nazionale vigente²¹.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa nazionale vigente.
6. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dall'apertura delle iscrizioni all'anno accademico 2026/2027.

²¹ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306.